

N. 1/17 Reg. SENTENZE

N. 1/16

R.GIP

N. 1/16

R.G. notizie di reato

DEPOSITATA in data 30 MAG 2017

IRREVOCABILE il _____

N. _____ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il _____

N. _____ Registro Mod.
(Spese prenotate a debito)



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice per le indagini preliminari **dott. Nicola Colantonio**, alla udienza in camera di consiglio del 09-03-17, ha pronunciato e pubblicato, mediante la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

*nato a Pescara
elettivamente domiciliato*

*ivi residente in
(PE) pres*

Detenuto P.Q.C. assente per rinuncia

Difensore di fiducia **Avv.to**

IMPUTATO:

Reato p. e p. dall'Art. 612 bis c. p. perché con più atti molesti, consistiti nel rivolgere continue chiamate telefoniche sull'utenza di _____ a, ricoverata presso la Casa famiglia _____, nel corso delle quali insisteva ossessivamente nel chiederle ed intimarle con minaccia di morte per lei o i suoi familiari più stretti _____ "va' _____" e simili) di riacciare la relazione sentimentale, che i due avevano avuto in passato (e nel corso della quale lo _____ si era reso responsabile di gravi atti contro l'incolumità della _____: circostanza che dava peso allarmante alle sue minacce); nel rivolgere continue chiamate telefoniche anche ai rappresentanti ed operatori della detta Casa Famiglia, nel corso delle quali si spacciava, a volte, per l'avvocato _____; a volte restava muto; a volte chiedeva di vedere la _____ insistendo sul fatto che sarebbe stata colpa di essi operatori, se la donna lo respingeva; altre volte minacciando atti contro l'incolumità degli operatori medesimi con frasi del tipo " _____ " e _____ ingenerava nella _____ e negli operatori (tra i quali _____) un severo stato d'ansia fondato sul temuto concreto pericolo di azioni violente, _____ o sino a _____

Parte Civile: _____ *nata il _____*
rappresentata e difesa dall'**Avv.to Vittorio Iovine**;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Con l'intervento di:

- o P. M. in persona della Dott.ssa Barbara Del Bono
- o Avv.to Vittorio Iovine

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP emetteva Decreto di Giudizio Immediato nei confronti di

in merito al fatto di reato descritto in epigrafe. La parte, nel termine di legge, chiedeva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato: veniva ammesso il rito richiesto e si costituiva parte civile. All'udienza del 17, terminata la discussione, le parti formulavano le conclusioni come da verbale; quindi, la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo allegato agli atti.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutti gli atti d'indagine (documenti legittimamente utilizzabili per la decisione alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilit  del prevenuto in relazione al fatto di reato compendiato in rubrica.

Ed invero, le indagini espletate dal personale di P.G. permettevano di accertare, incontestabilmente, le seguenti circostanze di fatto.

In data 16, () sporgeva querela in danno del prevenuto. Preme, sul punto, segnalare che la querelante, da oltre un anno, era ospite della casa famiglia () di () proprio in conseguenza di ripetute condotte di maltrattamento (culminate in data () quando l'imputato aveva gettato dell'olio bollente addosso alla predetta) poste in essere dal prevenuto nei suoi confronti in ambito familiare.

in data () veniva ristretto in carcere in esecuzione di una misura cautelare custodiale che, successivamente, veniva revocata in data ()

La persona offesa ha riferito che l'imputato, appena tornato in libert ,



nonostante la donna fosse in comunità, tornava a contattarla ripetutamente: prima chiedendo notizie del figlio, poi avanzando richieste dirette a riallacciare la relazione sentimentale. A seguito dei rifiuti espressi dalla donna, cominciava a diventare ossessivo, inviando numerosissimi sms e telefonate contenenti frasi ingiuriose e gravemente minacciose, sia personali che in danno dei familiari della . Non pago, il prevenuto cominciava a tempestare di telefonate minacciose anche la sorella ed i genitori della e, perfino, i responsabili (anche simulando di essere un noto Avvocato) della comunità dove la predetta aveva trovato riparo.

La teste , psicologa in servizio presso la casa famiglia , confermava che lo aveva ripetutamente contattato la struttura assumendo toni sempre più minacciosi (il predetto prospettava perfino l'intento di voler incendiare la struttura).

A questo punto, preme segnalare che, in tema di valutazione della prova, anche nel nuovo rito processuale, le persone offese o danneggiate dal reato assumono, quando invocano in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni, la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. Pertanto, in forza del principio del libero convincimento del Giudicante, si segnala che anche le dichiarazioni della persona offesa (perfino se costituitasi parte civile) possono concorrere alla decisione, purchè ne vengano valutate la credibilità e la fondatezza (Cfr. Cass. n. 766/97).

Fatta questa premessa, può ritenersi pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti resa in udienza da (

Invero, la teste ricostruisce il comportamento illecito tenuto dal prevenuto in maniera chiara, genuina e precisa. Sul punto, preme segnalare che la puntuale e genuina ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa viene confermata



integralmente dalle risultanze delle asserzioni rese dalla teste e dalle verifiche effettuate dal personale di P.G..

In sostanza, l'esistenza degli atti persecutori viene provata da una serie di elementi indiscutibili e da indizi gravi, precisi e concordanti: sussiste, pertanto, il fatto di reato di cui all'imputazione.

Il prevenuto, sebbene fosse stata costretta a rifugiarsi in una comunità protetta per tutelarsi dal prevenuto e gli avesse, ripetutamente, chiarito di non voler essere più disturbata ed avvicinata, decideva di reiterare in danno della predetta la perpetrazione di numerosissime condotte persecutorie, con frasi ingiuriose e minacciose, anche coinvolgendo i di lei familiari ed i responsabili della comunità stessa.

Tanto premesso, ritiene questo Giudice che, sulla base delle risultanze investigative sopra sintetizzate, sussiste un grave quadro probatorio a carico dell'imputato in merito alle fattispecie di reato per le quali non risulta che ricorrano cause di giustificazione o di non punibilità e che sussista allo stato una causa di estinzione di tale reato o della pena che si ritiene possa essere per lo stesso stesso irrogata.

Con riguardo al delitto si cui all'art. 612 bis c.p., va osservato che tale ipotesi delittuosa sanziona "... chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Con tale reato, dunque, vengono ritenuti penalmente rilevanti e meritevoli di sanzione i comportamenti che consistono in un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.



Ebbene, il comportamento assunto nella specie dallo _____ rientra certamente a pieno in tale previsione normativa, avendo assunto reiteratamente una serie di comportamenti con i quali ha provocato alla querelante un evidente stato di afflizione, mediante ripetuti atti persecutori (in diritto, preme ricordare che integrano il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cp anche due sole condotte, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalle norme incriminatrici: Cfr. Cass. n. 46331/13), comportamenti questi tali da ingenerare nella parte offesa un'evidente condizione di disagio e di timore per la propria incolumità, tale da condizionarne lo stile di vita.

I ripetuti messaggi e le ripetute telefonate, aventi contenuto molesto, con offese e minacce verbali, hanno certamente influito negativamente sulle scelte di vita della _____ che si vedeva costretta, inopportunamente, ad affrontare le problematiche esistenziali create dall'imputato, così da non poter esprimere liberamente le proprie determinazioni ed affrontare con serenità ed autonomia le vicende della vita: ciò imponeva alla parte di mutare il proprio atteggiamento comportamentale per il timore di essere perseguitata dalla controparte.

La condotta di reato risulta aggravata per la circostanza della relazione sentimentale pregressa tra le parti: circostanza contestata, in fatto, nell'imputazione nell'ambito della descrizione concreta della condotta di reato.

La presenza di numerosi precedenti penali è di ostacolo alla concessione di benefici ed impone l'aumento di pena per la recidiva contestata: in quanto le condotte, reiterate nel tempo, costituiscono ulteriore espressione della propensione violenta ed aggressiva del reo (neppure l'applicazione di misure cautelari riusciva a frenare l'azione persecutoria posta in essere dallo _____).

Sotto il profilo sanzionatorio, preme segnalare che la particolare propensione delinquenziale dimostrata dal prevenuto, desumibile dai gravi e numerosi precedenti penali e dal fatto che il predetto non aveva remora di agire illecitamente pur subito dopo la revoca di misura cautelare, impone di applicare



una sanzione sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale, nonché di considerare la recidiva generica contestata.

Fatte queste premesse e visto l'art. 133 cp., pena equa pe è mesi dieci di reclusione (pena base mesi nove di reclusione; aumentata per l'aggravante contestata ad anni uno di reclusione; aumentata per la recidiva contestata ad anni uno e mesi tre di reclusione; ridotta per il rito nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'accertamento della penale responsabilità del prevenuto determina la condanna, in danno del predetto, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile nella misura che verrà determinata nella competente sede civile.

Le spese dell'azione civile nell'ambito del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (con pagamento in favore dell'Erario, atteso che la parte avente diritto risulta essere ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato) e vanno poste a carico esclusivo dell'imputato.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e segg. 533, 535 cpp, dichiara colpevole del reato lui ascritto e, effettuata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l'art. 538 cpp, condanna al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile nella misura che verrà liquidata in separata sede;

Visto l'art. 541 cpp, condanna alla refusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile con distrazione in favore dell'Erario, che si liquidano in Euro ; oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sulle competenze. Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara 09-03-2017

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio

Depositato nella Cancelleria
del G.I.P. il 30 MAG 2017